

Comunicata all'Amministrazione Comunale il .....

Resa esecutiva il **12 GIU. 1997** .....

**IL SEGRETARIO**  
**IL DIRETTORE**  
Del Consiglio di Amministrazione  
A. M. S. T.  
(Semeraro Raffaele)



**A. M. A. T.**

*Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto*

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**OGGETTO**

**Preso atto verbale d'accordo del 9 giugno 1997. Modifica regolamento aziendale concernente la concessione dell'anticipazione di T.F.R.**

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 12 (dodici) del mese di giugno, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

**MEMBRI EFFETTIVI**

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

**MEMBRI SUPPLENTI**

8. Ernesto DATTO

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.



## **Il Direttore Generale riferisce:**

A seguito istanza di anticipazione di T.F.R. avanzata per seconda volta dal un dipendente, la stessa é stata portata all'ordine del giorno del Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 30 maggio 1997.

Il Consiglio, atteso che il Regolamento aziendale vigente in materia di anticipazioni di T.F.R. non prevede la possibilità di usufruire della predetta anticipazione per più di una volta nel corso del rapporto lavorativo, ha dato mandato al sottoscritto di contattare le OO.SS. per modificare in tal senso, quale condizione di miglior favore, il regolamento vigente.

All'uopo sono state convocate per il giorno 9 giugno 1997 alle ore 17,00 le OO.SS. CGIL, CISL, UIL e FAISA-CISAL, già firmatarie in data 25/07/1983 del vigente Regolamento e, successivamente, per il giorno 11 giugno alle ore 10:00 le altre OO.SS. presenti in Azienda.

Come si evince dal verbale d'accordo del 9 giugno 1997, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, dopo ampia discussione con le OO.SS., valutate le proposte formulate, visto l'Accordo Nazionale del 4 febbraio 1983, che ha regolamentato a livello nazionale la concessione dell'anticipazione de qua, ed il Regolamento aziendale vigente, si é concordato preliminarmente di modificare le attuali percentuali concedibili nel corso dell'anno per le diverse causali nel modo che segue:

30% per spese sanitarie;

60% per acquisto prima casa;

10% per acquisto prima casa per figlio;

sempre fermo restando che nell'istruttoria suppletiva di dicembre, a conguaglio, così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 7 del vigente Regolamento, possono essere assegnate le disponibilità non utilizzate.

Peraltro, quale condizioni di miglior favore per il lavoratore, si é stabilito che nel corso dell'anno, fatte salve le anticipazioni concedibili al lavoratore comunque per la prima volta nei limiti attualmente previsti dal regolamento e dalle suddette percentuali, possono essere accolte soltanto 2 richieste di anticipazioni per la seconda volta per una causale diversa da quella dalla prima.

Si é concordato, altresì, che la seconda anticipazione possa essere concessa soltanto qualora siano trascorsi dieci anni dalla prima concessione.

Successivamente, per le stesse motivazioni, in data 11 giugno 1997 si é tenuta una riunione con le OO.SS. UGL e SINAI-CONFESAL.

Come si evince dal verbale che si allega, causa assenza del sottoscritto, giusta delega verbale da me conferita, l'Azienda é stata rappresentata dal Capo Area Personale, Dott.ssa Maria Fabiola Menenti.

Nella predetta riunione le OO.SS. si sono dichiarate disponibili ad accettare le predette modifiche, ma non hanno inteso sottoscrivere l'accordo lamentando che l'Azienda li ha convocati separatamente.

Pertanto ritengo possa modificarsi il regolamento in questione.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udita la relazione del Direttore Generale;
- visto il verbale d'accordo del 9 giugno 1997 siglato con le OO.SS. CGIL, CISL, UIL e FAISA-CISAL;
- visto il verbale sindacale dell'11 giugno 1997 con SINAI-CONFSAL e UGL;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

## DELIBERA

- di prendere atto del verbale d'accordo del 9 giugno 1997, allegato alla presente, con cui le OO.SS. CGIL, CISL, UIL e FAISA-CISAL, nei termini in premessa indicati, hanno concordato le modifiche al regolamento aziendale vigente in materia di concessione d'anticipazione di Trattamento di fine rapporto;
- di prendere atto del verbale sindacale dell'11 giugno 1996, siglato con le OO.SS. SINAI-CONFSAL ed UGL, allegato alla presente;
- di modificare conseguentemente il Regolamento in oggetto, dando mandato al Direttore Generale di far predisporre dagli uffici il testo coordinato del nuovo regolamento.

*IL PRESIDENTE*  
*(avv. Arturo Masi)*



*IL SEGRETARIO*  
*(Semeraro Raffaele)*







# Azienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 19/giugno/1997

Prot. n° : Dir/ 1481/97

Raccomandata a mano

Spett/le  
Segreteria 4° Settore  
Affari Generali  
del Comune di Taranto  
Palazzo Latagliata

TARANTO

*M. M. M.* 19.6.97

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 12 giugno 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:  
- Del. nn° 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Francesco Lucibello)

Corrispondenza interna prot. n° \_\_\_\_\_

### **VERBALE DI RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 1997**

A seguito di convocazione, inoltrata con nota n° 1284/97 in data 2 giugno u.s., oggi 09/06/1997 alle ore 17,00 circa presso la sede dell'AMAT in Via Cesare Battisti, si è tenuta la riunione con le OO.SS. per apportare modifiche al Regolamento aziendale vigente in tema di anticipazione di T.F.R.

Per l'Azienda sono presenti: il Direttore Generale, Ing. Francesco Lucibello, ed il Capo Area Personale, Dott.ssa Maria Fabiola Menenti.


Per le OO.SS. sono presenti i sigg. Imperio e Cellammare per la CISL, Mastroleo per la CGIL, De Gregorio per la UIL, De Pace per la FAISA CISAL.

Preliminarmente il Direttore riferisce che, a seguito istanza di anticipazione di T.F.R. avanzata per seconda volta da un dipendente, la stessa é stata portata all'ordine del giorno del Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 30 maggio 1997.

Il Consiglio, atteso che il Regolamento aziendale vigente in materia di anticipazioni di T.F.R. non prevede la possibilità di usufruire della predetta anticipazione per più di una volta nel corso del rapporto lavorativo, ha dato mandato al sottoscritto di contattare le OO.SS. per modificare in tal senso, quale condizione di miglior favore, il regolamento vigente.

All'uopo, precisa il Direttore, sono state convocate per la data odierna le OO.SS. firmatarie in data 25/07/1983 del vigente

---



*A.M.A.T.*

*Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto*

---

*Area Personale*

Regolamento, e, successivamente, per il giorno 11,00 giugno p.v., le altre OO.SS. presenti in Azienda.

Il Direttore prospetta ai presenti le due eventuali proposte che possono essere prese in esame per modificare in merito il regolamento.

Secondo la prima proposta, si potrebbe decidere di accogliere le richieste di anticipazione di T.F.R. presentate da un dipendente per la seconda volta, utilizzando le disponibilità sulle percentuali non utilizzate, nell'istruttoria suppletiva di dicembre al fine di non pregiudicare e ledere i diritti di altri lavoratori aventi diritto che, nel corso dell'anno, in applicazione della casistica prevista dalla legge, potrebbero presentare istanza di anticipazione di T.F.R. per la prima volta.

Poiché tale soluzione comporterebbe lo slittamento dell'accoglimento della richiesta a fine anno, non potrebbero essere accolte e valutate tempestivamente le richieste pervenute nel corso dell'anno e motivate da urgenza e necessità.

La seconda soluzione, che potenzialmente potrebbe ledere la posizione giuridica di qualche lavoratore richiedente l'anticipazione per la prima volta, consisterebbe nel limitare a 2 unità nel corso dell'anno (da detrarre dalla percentuale aziendale riservata all'anticipazione per acquisto prima casa) le eventuali assegnazioni da riservare al personale che ne intende usufruire per la seconda volta nel corso del rapporto di lavoro.

In tal modo, l'assegnazione potrebbe già essere disposta nell'istruttoria di aprile, sempre a condizione che la percentuale dell'80% riservata all'acquisto della prima casa non venga totalmente assorbita.



---

*Area Personale*

Peraltro, la potenzialità di ledere eventuali diritti altrui, viene in concreto sminuita dal fatto che, nel corso degli anni pregressi, in azienda non si é mai verificata una totale assegnazione dell'intera percentuale dell'80% per l'acquisto della prima casa, essendo la stessa utilizzata nell'istruttoria di dicembre per soddisfare le richieste di anticipazioni avanzate per causali differenti.

Inoltre, precisa il Direttore, al fine comunque di limitare le richieste di anticipazioni per la seconda volta, occorre stabilire nel regolamento che tra la prima e la seconda anticipazione intercorra un certo lasso di tempo, che ragionevolmente può stabilirsi in dieci anni.

Infine, la richiesta di anticipazione per la seconda volta può essere avanzata, e quindi concessa, per una causale diversa da quella per cui é stata concessa per la prima volta.

Dopo ampia discussione in merito, valutate le proposte formulate, visto l'Accordo Nazionale del 4 febbraio 1983, che ha regolamentato a livello nazionale la concessione dell'anticipazione de qua, ed il Regolamento aziendale vigente, le parti concordano preliminarmente di modificare le attuali percentuali concedibili nel corso dell'anno per le diverse causali nel modo che segue:

30% per spese sanitarie;

60% per acquisto prima casa;

10% per acquisto prima casa per figlio;

sempre fermo restando che nell'istruttoria suppletiva di dicembre, a conguaglio, così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 7 del vigente Regolamento, possono essere assegnate le disponibilità non utilizzate.

Peraltro, le parti, considerato che in materia, l'art. 2120 u.c. del c.c. demanda alla contrattazione collettiva o a patti individuali

---



*A.M.A.T.*

*Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto*

---

*Area Personale*

l'introduzione di condizioni di miglior favore per il lavoratore, ritiene di considerare di miglior favore il superamento del limite numerico delle anticipazioni concedibili e concordano che nel corso dell'anno, fatte salve le anticipazioni concedibili al lavoratore comunque per la prima volta nei limiti su indicati, possano essere accolte soltanto 2 richieste di anticipazioni per la seconda volta.

Le parti concordano, altresì, che la richiesta di anticipazione per la seconda volta possa essere presentata solo per una causale diversa da quella dalla prima.

Si concorda, altresì, che si può richiedere la seconda anticipazione soltanto qualora siano trascorsi dieci anni dalla prima concessione.

Per quanto riguarda i criteri di priorità e tutto quanto ivi non previsto, si demanda a quanto disciplinato dal vigente regolamento.

L.C.S.

Per le OO.SS.

*Antonio Di Marco*  
*Mauro De Tommaso*  
*Di Paolo*  
*De Marco*  
*De Marco*  
*De Marco*

Per l'Azienda

*M. Di Marco*  
*M. Di Marco*

*[Handwritten mark]*



Taranto, li 29/05/1997

Corrispondenza interna prot. n° \_\_\_\_\_

Al

Direttore Generale

SEDE

**OGGETTO:** Concessione anticipazione T.F.R.

Con nota del 27 maggio u.s., il dipendente Sig. Rochira Cosimo ha inoltrato una richiesta di anticipazione del trattamento di fine rapporto per l'importo di £ 15.800.000 al lordo delle ritenute di legge, al fine di sostenere delle spese mediche per interventi di protesi dentarie a suo favore.

La predetta istanza é regolarmente documentata, in quanto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento aziendale vigente in materia, in allegato alla stessa sono stati trasmessi sia apposita documentazione rilasciata dall'U.S.L. TA/1 comprovante la necessità dell'intervento per cui l'anticipazione é richiesta, sia un preventivo di spesa rilasciato da un medico dentista per l'intervento di cui trattasi.

Peraltro, a seguito di un controllo effettuato presso l'ufficio retribuzione, si é riscontrato che la richiesta di anticipazione, qualora accolta, può essere soddisfatta interamente nell'importo richiesto.

Alla luce di quanto sopra, premesso che il suddetto dipendente già nel 1984 ha usufruito di un'anticipazione di T.F.R. per acquisto prima casa, concessa dall'allora Commissione Amministratrice con deliberazione n°97/1984, al fine di valutare se concedere o meno la suddetta ulteriore richiesta, occorre fare alcune precisazioni.



---

*Area Personale*

L'istituto dell'anticipazione é stato introdotto dal 6° comma dell'art. 2120 del codice civile, così come modificato dalla L. n° 297/1982.

Tale normativa individua sia i soggetti beneficiari (ossia i lavoratori che abbiano almeno otto anni di servizio), sia l'entità massima dell'anticipazione concedibile (il 70% del T.F.R. maturato), sia il numero massimo delle richieste annue riconoscibili, rapportandolo alla forza del 31 dicembre dell'anno precedente (più precisamente il 10% degli aventi diritto e non più del 4% di tutti i dipendenti), sia le motivazioni a sostegno della richiesta (spese sanitarie ed acquisto prima casa per sé o per i figli).

L'articolo stabilisce, altresì, che l'anticipazione può essere concessa una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

Demanda, infine, alla contrattazione collettiva o a patti individuali per l'introduzione di condizioni di miglior favore per il lavoratore.

In particolare, nel nostro settore é intervenuto sia l'Accordo Nazionale del 4 febbraio 1983, che ha regolamentato in maniera più specifica la concessione dell'anticipazione de qua, sia il relativo regolamento aziendale, sottoscritto in data 25/07/1983 ed approvato con deliberazione della C.A. n° 254/1983.

Tanto l'Accordo Nazionale del 1983 quanto il regolamento aziendale, nelle disposizioni finali, confermano il principio che l'anticipazione de qua può essere concessa una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

Tale previsione, quindi, osta alla concessione dell'anticipazione al Sig. Rochira, avendo il dipendente, come

evidenziato in precedenza, già usufruito della stessa per acquisto prima casa.

Tale ostacolo é stato superato in alcune aziende locali similari alla nostra dando un'interpretazione estensiva della predetta norma, ossia intendendo l'espressione "una sola volta nel corso del rapporto di lavoro" come una sola volta per "ciascuno dei motivi per cui l'anticipazione stessa può essere richiesta e, quindi, concessa".

Nel caso di specie, tuttavia, dato il tenore letterale del regolamento aziendale, qualora si ritenga legittima la suddetta interpretazione estensiva e, quindi, si voglia considerare come "condizione di miglior favore" la possibilità per il lavoratore di usufruire dell'anticipazione più di una volta nel corso del rapporto di lavoro, pur se per cause diverse, occorrerebbe modificare il testo del regolamento stesso.

All'uopo, considerato che il testo dell'attuale Regolamento é stata definito di concerto con le OO.SS , al fine di modificarlo occorre convocare preventivamente le stesse e concordare congiuntamente la stesura del nuovo testo.

Peraltro, ammettendo la possibilità di usufruire due volte dell'anticipazione de qua, quale condizione di miglior favore stabilita pattiziamente, tale modifica non dovrebbe comunque pregiudicare e ledere i diritti di altri lavoratori aventi diritto che, nel corso dell'anno, potrebbero presentare istanza di anticipazione di T.F.R. per la prima volta, in applicazione della casistica prevista dalla legge.

Pertanto, atteso che secondo la disciplina vigente tutte le domande di anticipazione che pervengono dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno vengono esaminate ad aprile ed accolte nei limiti numerici di cui al regolamento aziendale, procedendo ad una eventuale istruttoria



---

*Area Personale*

suppletiva a dicembre per utilizzare le disponibilità sulle percentuali non utilizzate, qualora, nelle sedi competenti, si decida di apportare modifiche nel senso di cui sopra, si dovrebbe quantomeno decidere di concedere tali seconde assegnazioni soltanto nella istruttoria suppletiva di dicembre.


Relativamente all'anno in corso, le anticipazioni possono essere concesse nei seguenti limiti numerici: n° 2 per spese sanitarie, n° 18 per costruzione e/o acquisto prima casa per sé, n° 2 per acquisto prima casa per il figlio.

Peraltro, nella seduta del 24 aprile u.s., il Consiglio d'Amministrazione, nell'assegnare le richieste di anticipazioni pervenute, dato il congruo numero delle anticipazioni concedibili per acquisto prima casa e considerato che vi erano disponibilità non impegnate sulla percentuale dell'80% riservata aziendaliamente a tale motivo (5 domande pervenute su 18 concedibili), ha già ritenuto opportuno poter assegnare le domande di anticipazioni per spese sanitarie oltre il raggiungimento del limite previsto (5 richieste accolte).

Quanto sopra per l'assunzione delle relative determinazioni.

Distinti saluti

*IL CAPO AREA PERSONALE*  
*(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)*







regolamento aziendale cui un'azienda, coesistenti (2)  
che lo stesso ~~ha~~ prevede la concessione del -  
l'adempimento per una volta nel corso  
del lavoro, ha dato mandato alla Direzione  
di coinvolgere le OO.SS. al fine di modificare  
il Regolamento, <sup>prevedendo</sup> ~~per~~ <sup>la</sup> ~~concessione~~ di miglior  
favore per il lavoratore in ~~particolare~~ - di  
una ~~volta~~ <sup>II</sup> volta -

In data 09 giugno si è tenuto ad un  
Verbale di accordo con le OO.SS. CGIC -  
CISL - UIL - CISAL - già ~~frumentale~~ del  
regolamento vigente del 25/07/1987 e  
dello stesso ne viene data la ~~tema~~ -

All'uopo il rappresentante del SINAI-CONTASAL  
Sig. FASSIO ha presente che il predetto regolamento  
è stato modificato con Verbale <sup>di accordo</sup> del 25/10/1994  
alla presenza di tutte le OO.SS. coesistenti  
SINAI e OSL (ex CISAL) ratificata dalla  
C.A. con deliberazione n. 268 del 03/11/94 -

L'Azienda ne prende atto della ~~questione~~

~~che conferma la sussistenza~~

Dopo lettura del Verbale di accordo  
della dott. ssa Marenti, si procede  
all'esame dell'accordo;

Al

Fano 9/6



A tal proposito ad integrazione del presente il **SINDAI-CONFISAL** propone alcune modifiche: (3)

1) La possibilità di estendere il diritto di scioglimento dovendosi presentare eventuali possibilità anche per la terza volta compatibilmente con l'accantonamento del T.F.R. per altre voci diverse le necessità o esigenze a cui il lavoratore è soggetto nell'arco della vita lavorativa dello stesso, fissando pertanto i 10 anni per la II volta e a 5 anni per la III volta; inoltre di annullare la causale contenuta nell'accordo per la seconda richiesta poiché già regolamentata per legge.

Il Capo Area Penale, delegato alla predetta riunione dalla Direzione di Servizio, fa presente che in tale seduta, in ~~tratto di~~ con come indicato nella nota di convocazione, si tratta di riesaminare il vigente regolamento alla luce di quanto già concordato nella riunione del 09 giugno con le OO.SS. ~~REGIC-CISL-VIL-FAISA CISAC~~

Il SINDAI CONFISAL ribadisce la titolarità e preservare mentalmente a tutte le OO.SS. alla stipula di accordi



modifiche, nella fattispecie il presente potrebbe prece-  
dentemente ha regolarmente sottoscritto la modifica  
dell'accordo nel 1994 e, di più, che l'Arce  
di si faccia carico di valutare la possibilità di  
contattare ulteriori riunioni.

La UGC ritiene che sia stato commesso  
un errore dalla parte della Direzione per  
quanto concerne la convocazione in oggetto  
con nota n° 1326/97; per due motivi:  
1) che la UGC è soggetto contrattuale  
primario a livello nazionale alla fine  
le OOSS CGIL - CISL - UIL

2) che il Verbale di riunione del 20/10/94  
deliberato dalla C.A il 03/11/94 ~~non~~  
~~non~~ riconosceva questa O.S. e modificava  
l'articolo 7 dello stesso regolamento anver-  
bale riguardante l'autorizzazione del T.F.R.  
contingente alle altre OOSS anve-  
dali presenti, legittimando conseguenzialmen-  
te con Valenza civile per de fatti contrattati  
lo stesso regolamento sottoscritto in data  
25/07/1983.

Pertanto questa O.S. per non essere  
prejudizialmente contraria alla ulteriore  
modifica da apporre al regolamento sud-  
detto, ritiene che ~~la~~ l'Arce debba con-  
vocare le OOSS al medesimo tavolo.

*[Signature]*

*[Signature]*

%

*[Signature]*

Alla luce di quanto sopra l'Anicuda  
ribadisce il concetto che quella redatta odin  
Vanno accettate o meno le modifiche  
al <sup>al replacement</sup> già riportate nel Verbale <sup>d'accordo</sup> del 9/06/1997.

S'UGL. ribadisce che è disponibile  
a sottoscrivere l'accordo se l'Anicuda  
ricorresse la firma Titolante - alla firma  
come oggetto contrattuale primario ed  
inoltre al fine di una maggiore trasparenza  
propone che si nomini una commissione  
funzionaria per la attuazione dello stesso  
replacement -

Il Sig. SIMAI CONFSAI si associa  
alla dichiarazione espressa dalla O.S. U.G.L.

Fatto, con presenti e sottoscritti

Per le O.S.S.

Giuseppe Adami  
Giuseppe Ferraro  
Luigi Fioravanti  
Enrico Ayuda  
Attilio Lu

Per l'Anicuda

Michele Monte





VERBALE DI RIUNIONE DEL 11 GIUGNO 1997

A seguito di convocazione, inoltrata con nota n° 1326 in data 4 Giugno 1997, oggi 11/06/1997 alle ore 11,00 circa presso la sede dell'Amat in Via C. Battisti, si è tenuta la riunione con le OO.SS. per apportare modifiche al Regolamento Aziendale vigente in tema di anticipazione del T.F.R.

Per l'Azienda è presente la Dott.ssa Maria Fabiola Menenti, Capo Area Personale, per le OO.SS. sono presenti i Sigg. Fazzio Giancarlo e Augenti Cosimo per il SINAI - CONFSAL, Attollino Francesco, Loparco Domenico e Cataldi per la UGL.

Preliminarmente il Capo Area Personale illustra ai sindacalisti presenti le motivazioni che hanno portato alla convocazione odierna.

A seguito di richiesta di anticipazione del T.F.R. per la seconda volta avanzata da un dipendente, la stessa portata all'o.d.g. del Consiglio di Amm.ne nella seduta del 30/05/1997, il Consiglio di Amm.ne visto il vigente regolamento aziendale in materia, considerato che lo stesso prevede la concessione dell'anticipazione per una sola volta nel corso del lavoro, ha dato mandato alla Direzione di convocare le OO.SS. al fine di modificare il Regolamento, prevedendo quale condizione di miglior favore per il lavoratore la possibilità di usufruirne per una seconda volta.

In data 9 u.s. si è pervenuti ad un accordo con le OO.SS. CGIL- CISL- UIL- CISAL, già firmatarie del Regolamento vigente del 25/07/1983, dello stesso ne viene data lettura.

All'uopo il rappresentante del SINAI - CONFSAL Sig. Fazzio fa presente che il predetto regolamento è stato modificato con verbale di accordo del 20/10/1994 alla presenza di tutte le OO.SS. comprese il SINAI e la UGL (ex CISNAL), ratificato dalla C.A. con deliberazione n. 268 del 03/11/1994.

L'Azienda prende atto della questione.

Dopo la lettura del verbale di accordo da parte della Dott.ssa Menenti, si procede all'esame dell'accordo.

A tal proposito ad integrazione del presente il SINAI - CONFSAL propone alcune modifiche:

1) La possibilità di estendere il diritto, se si dovessero presentare eventuali possibilità anche per la terza volta compatibilmente con l'accantonamento del T.F.R. poichè sono diverse le necessità o urgenze a cui il lavoratore è soggetto nell'arco della vita lavorativa dello stesso, fermo restando i 10 anni per la seconda volta e a 5 anni per la terza volta, inoltre di annullare la causale contenuta nell'accordo per la seconda richiesta poichè già regolamentata per legge.

Il Capo Area Personale, delegata alla predetta riunione dalla Direzione di Esercizio, fa presente che in tale seduta, così come indicato nella nota di convocazione, si tratta di riesaminare il vigente regolamento alla luce di quanto già concordato nella riunione del 09/06/1997 con le OO.SS. CGIL-CISL-UIL-CISAL.

Il SINAI-CONFSAL ribadisce la titolarità a presenziare unitamente a tutte le OO.SS. alla stipula di accordi o modifiche, nella fattispecie il presente, poichè





# Azienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

precedentemente ha regolarmente sottoscritto la modifica dell'accordo nel 1994 e, chiede, che l'Azienda si faccia carico di valutare la possibilità di convocare ulteriore riunione.

La UGL ritiene che sia stato commesso un errore da parte della Direzione per quanto concerne la convocazione inoltrata con nota n° 1326 ; per due motivi:

1) che la UGL è soggetto contrattuale primario a livello Nazionale alla pari con le OO.SS. CGIL-CISL-UIL

2) che il verbale di riunione del 20/10/1994 deliberato dalla C.A. il 03/11/1994 riconosceva questa O.S. a modificare l'art. 7 dello stesso regolamento aziendale riguardante l'anticipazione del T.F.R. congiuntamente alle altre OO.SS. aziendali presenti, legittimando consequenzialmente con la valenza civile per le parti contraenti lo stesso regolamento sottoscritto in data 25/07/1883.

Pertanto quesra O.S. pur non essendo pregiudizionalmente contraria alle ulteriori modifiche da apportare al regolamento suddetto, ritiene che l'Azienda debba convocare le OO.SS. al medesimo tavolo.

Alla luce di quanto sopra, l'Azienda ribadisce il concetto che nella seduta odierna vanno accettate o meno le modifiche al regolamento già apportate nel verbale di accordo del 09/06/1997.

La UGL ribadisce che è disponibile a sottoscrivere l'accordo se l'Azienda riconosce la piena titolarità alla firma come soggetto contrattuale primario ed inoltre al fine di una maggiore trasparenza propone che si nomini una commissione paritetica per l'attuazione dello stesso regolamento.

Il SINAI-CONFSAL si associa alla dichiarazione esposta dalla O.S. UGL  
Letto, confermato e sottoscritto

Per le OO.SS.

Per l'Azienda



AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)  
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 15 NOV. 1994

N. di Protocollo AP/2186 Rip.....  
Risposta a N..... del.....  
Allegati N.....

SPETT/LI R. S. A.

A. M. A. T.

S E D E

OGGETTO: Concessioni anticipazioni T.F.R. ai dipendenti.

Si comunica a codeste Spett/li R.S.A. che con deliberazione n.268 del 03/11/1994 la C.A. ha preso atto della modifica all'art. 7, 4° comma del Regolamento aziendale inerente l'oggetto, così come concordata nella riunione del 20/10/1994, sostituendo la parola "assegnatario di alloggio" con la parola "prenotatario di alloggio".

Si precisa, altresì, che nella stessa seduta la C.A. ha inteso accogliere la Vs/ richiesta di non sottoporre a imposta di registro presso il competente Ufficio l'atto di compromesso che il dipendente richiedente l'anticipazione de qua produce a corredo della propria istanza.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO



VERBALE DI RIUNIONE

Il giorno 20.ottobre.1994, alle ore 17.00, nella sede aziendale, giu sta convocazione della Direzione di Esercizio del 13 stesso mese, prot. n.1917, si è tenuta la riunione con le OO.SS. per esame proposta modifi ca art. 7 del Regolamento Aziendale per la concessione dell'anticipazio ne del T.F.R. in tema di "Acquisto di 1^ casa in cooperativa edilizia".

Sono presenti, per l'Azienda: il Direttore di Esercizio ing. France sco LUCIBELLO e il Capo Area personale dott.ssa Maria Fabiola MENENTI; per le OO.SS. i sigg. : Rochira Cosimo e Salamina Giovanni per la CISL, Merico Luciano per la CONFISAL, Massari per la CGIL, De Vita per la CISAL, Giorgino per la UIL, Attollino Francesco e Stanisci Francesco per la CISNAL.

Preliminarmente il Direttore di Esercizio dà lettura dell'art. 7, com ma 4, del Regolamento Aziendale per la concessione dell'anticipazione del T.F.R. per acquisto 1^ casa in cooperativa.

Le parti concordano di sostituire le parole "assegnatari di alloggio" contenute al comma 4 dell'art.7 sopra citato, con le parole "Prenotatar io di alloggio".

Le parti precisano, altresì, che successivamente il prenotatario dov rà esibire in Azienda l'atto di assegnazione ovvero l'atto notarile.

Infine, le OO.SS. evidenziano alla Direzione di Esercizio il maggior onere che il dipendente sopporterebbe per la registrazione della scrit tura privata del compromesso di vendita.

Chiedono, pertanto, non essendo ciò espressamente previsto dal Rego lamento citato, che si soprasseda a tale richiesta.

Il Direttore di Esercizio, pur essendo favorevole, non avendo compe tenza nella materia, si riserva di portarla all'attenzione della Commis sione Amministratrice.

La seduta è tolta alle ore 19.00 circa.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. L'AZIENDA

*Lucibello*  
*Menenti*

p. LE OO.SS.

*Amato*  
*Rochira*  
*Salamina Giovanni*  
*Merico*  
*Giorgino*

A. M. A. T.

per copia conforme all'originale


IL SEGRETARIO

Della Commissione Amministratrice

(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)

*Maria Fabiola Menenti*





**A. M. A. T.**

**Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto**

## **COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE**

### OGGETTO

**Preso atto regolamento relativo alle anticipazioni in conto buonuscita per l'anno 1983.**

L'anno millenovecentottant atre il giorno 27 (ventisette)  
del mese di luglio, alle ore 18,00 in TARANTO e nella  
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI PRESIDENTE

#### MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO 3. Vito Franco FIORE (a.g.)  
4. Enrico GRILLI (a.g.) 5. Alberto GALLUZZO  
6. Matteo MALANDRINO 7. Giuseppe MESTO

#### MEMBRI SUPPLENTI

8. Francesco RUGGIERI (a.g.) 9. Cosimo MICCOLI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. Silvano CAVALIERE

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

#### LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- **PREMESSO** che con deliberazione n. 90 del 16/marzo/1983, regolarmente vistata dalla Giunta Municipale il 29/marzo/1983, veniva nominata la Commissione per la formulazione del Regolamento per la concessione dell'anticipazione sul trattamento di fine rapporto in applicazione

- della Legge n. 297 del 29/maggio/1982;
- VISTO il documento redatto dalla Commissione di cui alla già citata deliberazione n. 90, contenente i criteri per la concessione della anticipazione in premessa accennato per l'anno 1983, che viene allegato al presente provvedimento facendone parte integrante;
  - RITENUTO potersi prendere atto;
  - AVUTO il voto consultivo del Direttore di Esercizio;
  - A VOTI unanimi;

DELIBERA


- di prendere atto del documento contenente i criteri per la concessione dell'anticipazione sul trattamento di fine rapporto per l'anno 1983, in applicazione della Legge n. 297 del 29/maggio/1982, formulata dalla Commissione nominata con deliberazione n. 90 del 16/marzo/1983, che viene allegato al presente provvedimento facendone parte integrante.

IL SEGRETARIO  
F:to CAVALIERE Silvano

Visto: IL PRESIDENTE  
F/to ing. Luigi PIGNATELLI

p.c.c.:

IL SEGRETARIO  
Dell'Amministrazione Provinciale di ...







74100 Taranto, .....

AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo ..... Rip. ....

Risposta a N. .... del .....

Allegati N. ....

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE ANTICIPAZIONI SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 29/5/1982 N. 297 SOTTOSCRITTO IN DATA 25/7/83 TRA AZIENDA A.M.A.T. E LE OO.SS. CGIL-CISL-UIL E CISAL.-

\* \* \*

Art. 1) Beneficiari

Possono richiedere l'anticipazione i lavoratori dipendenti con almeno 8 anni di servizio idoneo per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Tale servizio deve essere maturato alla data in cui la domanda é presentata, quale risulta dal protocollo aziendale di arrivo.

Art. 2) Limiti numerici

Per identificare il numero degli aventi titolo all'anticipazione, si fa riferimento al personale in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le richieste di anticipazione vanno soddisfatte annualmente entro il limite del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.

La cifra risultante costituisce un limite annuale inderogabile ed ha efficacia per l'anno successivo alla data di rilevazione. La parte di aliquota eventualmente non esaurita in un anno non é trasferibile a quello successivo.

Art. 3) Misura dell'anticipazione

L'anticipazione é stabilita fino alla misura massima del 70% del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'ammontare dell'anticipazione é comunque ridotto della parte del trattamento di fine rapporto già impegnata a garanzia di debiti contratti dal lavoratore interessato.

*De Giall*

*Adatto bene. 16*

*Severino Proctor*

*De Giall*

L'importo dell'anticipazione non potrà comunque essere superiore a quello risultante dalla documentazione prodotta.

Art. 4) Motivi che giustificano l'anticipazione

La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalle necessità di :

- a)- spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche per il lavoratore e per i familiari considerati a carico dalla normativa sugli assegni familiari;
- b)- acquisto documentato della prima casa di abitazione per sé o per i figli.

Art. 5) Criteri di priorità in ordine decrescente d'importanza

- a)- spese sanitarie;
  - b)- spese per l'acquisto della prima casa di abitazione.
- Nell'ambito delle priorità di cui sopra, sono stabiliti aziendalimente i seguenti criteri di precedenza :
- a)- il criterio di priorità per l'assegnazione delle anticipazioni è quello dell'anzianità di servizio. Verrà assegnato un punto per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi;
  - b)- per le anticipazioni relative all'acquisto casa, anche in cooperativa, al fine della formazione delle graduatorie, sarà assegnato un punto in più, in caso di parità, ai lavoratori incorsi nello sfratto (non per morosità) convalidato dal Pretore, da presentarsi pena la non validità, all'atto della domanda;
  - c)- in caso di parità fra uno o più richiedenti, varrà l'anzianità di età; in caso di ulteriore parità si darà precedenza al lavoratore con più basso reddito agli effetti IRPEF (per il reddito farà testo quello dell'anno precedente alla data della domanda).

Art. 6) Spese sanitarie

La necessità di terapie e di interventi straordinari deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche.

Ai fini della determinazione e dell'erogazione dell'anticipazione, la richiesta deve essere corredata da preventivo di spesa.

*By lake*

*Luigi Trovati*  
*Giorgio Feltri*  
*Carlo*



Ciascuna domanda sarà esaminata con la massima urgenza.

Il 10% di tutte le anticipazioni, concedibili nei limiti indicati dall'art.2 è riservato, con decorrenza 1°/aprile e fino al 1°/dicembre di ogni anno, per soddisfare le richieste per spese sanitarie.

A terapia od intervento eseguiti, l'interessato è tenuto alla consegna, entro sei mesi, delle fatture quietanzate o di documentazioni equivalenti, ivi compresa la dichiarazione personale di spese accessorie sostenute e non documentabili.

Qualora tale consegna non abbia avuto luogo oppure la terapia o l'intervento non siano stati eseguiti, l'Azienda recupererà l'importo erogato.

Nel caso che la spesa sia risultata inferiore alla somma erogata, l'Azienda recupererà la parte non utilizzata.

Art. 7) Acquisto della prima casa di abitazione

Il 10% di tutte le anticipazioni concedibili nei limiti indicati nell'art.2 è riservato per soddisfare le richieste di anticipazione per l'acquisto della prima casa per i figli.

L'80% di tutte le anticipazioni concedibili nei limiti indicati nell'art.2 è riservato per soddisfare le richieste di anticipazione per l'acquisto della prima casa per sè.

I dipendenti che hanno diritto all'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, devono presentare domanda corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante comunque che il dipendente sotto la propria responsabilità è consapevole delle conseguenze penali e civili previste dalle vigenti norme di legge per coloro che rendono dichiarazioni false o compiono atti fraudolenti al fine di procurare indebiti benefici per sè o per altri, richiede l'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione e che lo stesso o il figlio non risultano essere proprietari o comproprietari di altre unità abitative ovunque ubicate.

Ai dipendenti che, in base alla graduatoria formulata con i criteri di cui all'art.5, rientrano nei limiti numerici indicati all'art.2, l'Azienda corrisponde l'anticipazione alla presentazione dell'atto preliminare di compravendita per sè o per i figli.

L'anticipazione potrà ugualmente essere richiesta per l'acquisti-

*Da fatto*  
*Giorgio et Pichon .. Pulubun*



zione di un alloggio in cooperativa edilizia. In tal caso il dipendente dovrà presentare la dichiarazione del Presidente della cooperativa, con firma autenticata a termini di legge, da cui risulti che il dipendente o il figlio sono assegnatari di alloggio, su terreno acquisito, con l'indicazione dell'entità dell'importo richiesto per la costruzione dell'alloggio stesso.

Per quanto concerne la costruzione in proprio della casa, il lavoratore dovrà allegare alla domanda i seguenti documenti:

- a)- titolo di proprietà del suolo a proprio nome o a nome della moglie;
- b)- perizia giurata comprovante la esistenza sul suolo predetto di un fabbricato per civili abitazioni e lo stato di avanzamento della costruzione;
- c)- progetto di costruzione, approvato dall'Autorità competente.

Qualora la richiesta di anticipazione sia stata giustificata dall'atto preliminare di vendita ovvero dalla partecipazione a cooperativa edilizia, oppure del possesso dei requisiti per la costruzione della prima casa in proprio, il dipendente, entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione, è tenuto alla esibizione dell'atto notarile di acquisto definitivo dell'abitazione ovvero della documentazione, autenticata a termini di legge, che giustifichi i motivi del mancato rispetto dei termini di cui sopra. Tale documentazione deve essere ripresentata ogni 12 mesi.

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente, l'Azienda recupererà l'importo lordo maggiorato della somma necessaria alla ricostituzione integrale del fondo di accantonamento individuale prevista dalla legge. Le domande di anticipazione per l'acquisto o l'acquisizione della prima casa vengono esaminate nel mese di aprile di ciascun anno.

In tale circostanza, vengono esaminate tutte le domande pervenute dall'1/1 al 31/3 precedente che presentano i requisiti stabiliti.

Le domande stesse sono accolte nei limiti di cui all'art.2, fatte salve le riserve di cui al precedente art.6.-

*De Vito*  
*Antonio Bruno - E. Sogno di Rocca, Pulitani*  
*...*



Nel caso che nella istruttoria di aprile sopra accennata non vengano assegnate tutte le residue anticipazioni concedibili nei limiti indicati all'art.2, si procederà, fatta salva la riserva del 10% di cui all'art.6, trimestralmente, all'esame delle ulteriori domande di anticipazione, sino al raggiungimento dei limiti accennati.

Entro la prima quindicina di dicembre di ciascun anno si procede ad una istruttoria suppletiva per l'esame di ulteriori domande di anticipazione in sostituzione degli assegnatari de caduti ovvero per l'utilizzazione di disponibilità non impegnate sulla percentuale del 10% per spese sanitarie di cui al precedente art.6, del 10% riservato all'acquisto della casa per i figli di cui al 1°paragrafo dell'art.7 e dell'80% riservato al l'acquisto della casa per sè di cui al 2°paragrafo dell'art.7.

Art. 8) Disposizioni finali

Non potrà tenersi conto delle domande di anticipazione per la acquisizione della prima casa per i figli se costoro non risultano disoccupati oppure non certificano che dall'Azienda alle cue dipendenze lavorano, non possono in assoluto ottenere la anticipazione di che trattasi.

Non potrà tenersi conto delle spese sanitarie e delle spese per l'acquisto o la acquisizione della prima casa di abitazione per sè o per i propri figli, sostenute in adempimento di obbligazioni o impegni assunti in data anteriore all'1/6/82. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Le domande di anticipazione non soddisfatte entro l'anno di presentazione si intendono decadute.

*Antonio Bruno de Sordani - Luciano Rucalanni*  
*Luigi Caputo*  
*De Vito*  
*7*

**REGIONE PUGLIA**  
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo  
sugli Atti degli Enti Locali  
TARANTO

Prot. n. 25540

La Commissione nella seduta del 21 SET. 1983  
prende atto

Taranto il 22 SET. 1983

Il Presidente

*L. Festinante*

c.c. il Segretario

*(Ramo Spagnoletti)*



Comunicata all'Amministrazione Comunale il .....

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. .... del .....

Resa esecutiva il .....

Il Direttore